

ENTI PROMOTORI



IN COLLABORAZIONE CON



ORDINI PROFESSIONALI



WOMEN ON BOARD

MODULO 2 AMBITO CONTABILE



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Enrica Piacquaddio – Presidente ODCEC Bologna

ENTI PROMOTORI



IN COLLABORAZIONE CON



ORDINI PROFESSIONALI



bilancio = equilibrio



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Il bilancio dovrebbe rappresentare l'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.



Nell'esame di un bilancio non si può prescindere da
Settore di attività

Mercato di riferimento

Percentuale del fatturato sviluppata nel mercato nazionale

Percentuale del fatturato sviluppata nel mercato comunitario

Percentuale del fatturato sviluppata nel mercato extracomunitario

coerenza del business – diversificazione non equilibrata: settori troppo diversi che non creano economie di scala ma al contrario assorbono risorse perché difficile gestire insieme o perché settori in crescita rallentati da settori che al contrario sono fermi o semplicemente per rilevante differenza dei mercati in cui operano



Dimensione dell'impresa – contesto generale in cui opera - S.p.A. o S.r.l.

Società quotata - controllante, controllata, appartenente a un gruppo

Società che esercita attività di direzione e coordinamento

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Compagine sociale: storicità

- stessa compagine?
- nuova compagine?
- solo persone fisiche?
- altre società?



Organo amministrativo:
se e quanto coincidente con compagine sociale

Organo di controllo:
Collegio – Revisore Legale

Stakeholders

(fornitori, clienti, istituti di credito, dipendenti- dirigenti, impiegati, operai, rappresentanze sindacali)

Dipendenza da fornitori e/o clienti strategici

Dipendenza da istituti di credito – linee di credito – finanziamenti a breve e a lungo termine




Numero dipendenti:

ATTIVITA' - SPECIALIZZAZIONE SETTORE DIPENDENTI ALTAMENTE SPECIALIZZATI

OGNI VOLTA CHE ESAMINIAMO UN BILANCIO O UNA SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA:

- esame dei bilanci degli esercizi precedenti e della documentazione contabile
- esame degli atti societari – statuto – patti parasociali
- verifica su operazioni sul capitale, su operazioni straordinarie

WOMEN
ON BOARD

COME SI REDIGE IL BILANCIO

occorre tenere conto di tutti i «fattori» che condizionano o potrebbero condizionare la situazione patrimoniale finanziaria economica.

La lettura trasversale dei dati acquisiti permetterà di mettere in evidenza le incongruenze e le criticità o avere conferma della correttezza dei dati, confrontandoli con società con stesse caratteristiche.



ESAME DEL BILANCIO STORICIZZATO E PROGRAMMATICO: occorre quindi tenere conto dei dati storici, dello stato attuale e delle prospettive.

ESAME DEL BILANCIO ⇒ PRINCIPI ADOTTATI

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – OIC –

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS - IFRS

Principi internazionali per rendere confrontabili le informazioni di soggetti che risiedono in Stati diversi, con obblighi di adozione di schemi e principi diversi.

Principi contabili nazionali e internazionali **cambia l'obiettivo**



■ Principi contabili internazionali

(società di dimensioni medio-grandi) IAS-IFRS si prefiggono di fornire un'informazione agli investitori nei mercati finanziari.

In questa prospettiva essi tendono a **rappresentare il patrimonio dell'impresa in chiave prospettica**, evidenziando soprattutto quali sono le **capacità future dell'impresa di produrre utili e dividendi**. In questa prospettiva i principi cardine del sistema IAS sono:

- il fair value, inteso come criterio di valutazione al valore di mercato finalizzato a misurare le capacità reddituali dell'impresa
- la prevalenza della sostanza sulla forma, teso a valorizzare l'effettivo contenuto economico degli atti di gestione in luogo della loro configurazione giuridico formale



■ Principi contabili nazionali

adottati dalla maggior parte delle società (piccole – medie dimensioni) sono impostati a criteri di prudenza su costo storico

OIC n. 11 postulati del bilancio

Principi generali che si applicano al bilancio nel suo complesso:

- comprensibilità (chiarezza)
- prudenza (ricavi contabilizzati solo quando sono certi, costi contabilizzati anche se solo probabili)
- comparabilità nel tempo dei bilanci
- continuità di applicazione nel tempo dei principi contabili e dei criteri di valutazione



- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fine della loro rappresentazione in bilancio
- il costo come criterio base delle valutazione

IMPORTANTE TENERE PRESENTE CHE PRESUPPOSTO OIC 11 PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO E' LA **CONTINUITA'**:

capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un **periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio di riferimento.



Richiamo al PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA) N. 570

Continuità aziendale: capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento referimento temporale 12 mesi come OIC 11.

CODICE DELLA CRISI DOPO LA MODIFICA DEL 2022 – DEFINISCE LA CRISI lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi dodici mesi**.

VERIFICA DELL'ATTENDIBILITA' DEI DATI

VALUTAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA storica e prospettica



Poste contabili “NON COERENTI”

Di solito quali sono?

Immobilizzazioni immateriali: brevetti, marchi etc. costi capitalizzati: corretta iscrizione ma anche valutazione per mantenere l'iscrizione in bilancio

costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi OIC 24

Crediti – grado di realizzo – indice di rotazione OIC 15

Magazzino – grado di realizzo – indice di rotazione OIC 13



Accantonamenti ai fondi rischi

OIC 31

Corretto calcolo delle quote di ammortamento OIC 16

⇒ tutte le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate tranne quelle che presentano un'utilità non limitata nel tempo

Corretta rilevazione delle passività

OIC 19

VALUTAZIONI NON COERENTI = NON CORRETTE = PRINCIPI CONTABILI NON ADOTTATI CORRETTAMENTE



BILANCI NON CORRETTI



“NASCONDONO” SITUAZIONI DI SQUILIBRIO CON PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E DUNQUE SITUAZIONI IN CUI MANCA IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

se manca il presupposto della continuità aziendale ⇒ obbligatorio applicare principi contabili diversi

- CRITERI DI LIQUIDAZIONE PRINCIPIO CONTABILE OIC 5

RETTIFICHE DI POSTE DI BILANCIO comportano RETTIFICHE DEL PATRIMONIO NETTO



LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI E SINDACI QUASI SEMPRE È BASATA SULLA **DIFFERENZA DEI NETTI PATRIMONIALI** – ART. 2486 C.C. MODIFICATO DALL'ART. 378 CCII dal 16 marzo 2019 – DIFFERENZA FRA PATRIMONIO NETTO ALLA DATA IN CUI SI È VERIFICATA LA CAUSA DI SCIoglIMENTO E PATRIMONIO NETTO ALLA DATA IN CUI È STATO DELIBERATO LO SCIoglIMENTO

SE I CRITERI SONO ADOTTATI CORRETTAMENTE E IL BILANCIO È CORRETTO SU QUALI DATI OCCORRE CONCENTRARE L'ATTENZIONE?

Economici o finanziari? Equilibrio economico equivale a equilibrio finanziario?

Flussi finanziari dipendono da flussi economici



E' vero il contrario?

La sostenibilità è prima di tutto finanziaria

verifica equilibrio fra vita utile investimenti e durata finanziamenti

Principio che sta alla base di tutte le regole del debito: le scelte di finanza e di pianificazione finanziaria si fanno ponendo attenzione agli attivi dell'impresa e non ai passivi.

LA CRISI ARRIVA ALL'IMPROVISO?

Quali sono i parametri più utilizzati per le verifiche sull'indebitamento?



PFN/EBITDA

- ◆ **Maggiore** è il rapporto, minore dovrebbe essere la capacità dell'impresa di ripagare il debito contratto verso il sistema
- ◆ Minore è il rapporto, maggiore dovrebbe essere la capacità delle imprese di produrre ricchezza e quindi risorse finanziarie a sufficienza per onorare i propri impegni.

Il rapporto è anche utilizzato per calcolare rapidamente entro quanto tempo l'impresa potrà ripagare il debito. Un rapporto pari a 5 vuol dire che, a parità di condizioni, saranno necessari almeno 5 anni per ripagare integralmente il proprio debito (oneri finanziari esclusi).



La BCE ha utilizzato questo parametro in sede di AQR (asset quality review) delle banche europee.

Individuato il **valore 6** – che esprime gli anni entro i quali l'azienda rimborserà il proprio credito– come uno spartiacque che separa le imprese solvibili da quelle che potenzialmente avranno difficoltà a ripagare il credito concesso.

perché 6 anni?

Evidenze statistiche che rilevavano come le aziende fallite, che erano diventate insolventi prima dei crediti deteriorati (i famosi NPL) avevano superato questo valore.



L'indice di indebitamento (*leverage*) o effetto leva finanziaria viene calcolato come totale delle risorse / capitale proprio.

- ***pari a 1*** significa che l'azienda non ha debiti, tutte le risorse sono fornite dal capitale proprio. L'azienda riesce quindi a finanziare le operazioni aziendali senza ricorrere a fonti esterne.
- ***un valore compreso tra 1 e 2*** significa che il capitale proprio è maggiore del numeratore ovvero del totale delle risorse e questa è una situazione di cui non preoccuparsi poichè c'è un buon equilibrio tra risorse totali e indebitamento.
- ***maggiore di 2*** i debiti sono maggiori delle risorse e questo significa che la struttura patrimoniale non è adeguata e l'azienda sottocapitalizzata



E' evidente, soprattutto per imprese italiane, che un indice di indebitamento superiore a 2 non è l'unico elemento da considerare per determinare la situazione finanziaria di una società.

IMPORTANZA BILANCIO – COMPOSIZIONE ATTIVO E PASSIVO NELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
(introdotta da d.l. 118/21, inserita nel Titolo II del nuovo codice con d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83)

Check-list particolareggiata per la redazione del **Piano di Risanamento** (decr. dir. 28/09/2021) - **PRESUPPOSTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO**

- la presenza di minimi requisiti organizzativi;
- la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata: il piano parte dalla situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause



Valutazione in relazione al tipo di azienda e settore e alla sua struttura finanziaria.
SE I PRINCIPI CONTABILI SONO STATI ADOTTATI CORRETTAMENTE – LE VALUTAZIONI SONO STATE ESEGUITE CORRETTAMENTE – IL BILANCIO E' CORRETTO E LA SITUAZIONE FINANZIARIA E' IN EQUILIBRIO

sicuramente gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono adeguati

BILANCIO 2022 – primo bilancio in cui è obbligatorio dichiarare nella relazione sulla gestione l'avvenuto adeguamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.



Come la giurisprudenza di merito ha definito gli adeguati assetti?

Tribunale Cagliari, 19/01/2022

La violazione del dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi è più grave quando la società non si trova in crisi, in quanto proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le necessarie misure organizzative, contabili e amministrative
 specifiche carenze riscontrate

1) Inadeguatezza dell'assetto organizzativo:

- organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- assenza di un mansionario;
- inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo);



- assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Inadeguatezza dell'assetto amministrativo:

- mancata redazione di un budget di tesoreria;
- mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
- mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- assenza di strumenti di reporting;
- mancata redazione di un piano industriale.

2) Inadeguatezza dell'assetto contabile:

- la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci;
- assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- mancata redazione del rendiconto finanziario.



SI RITORNA AL TEMA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI E SINDACI e all'adempimento dell'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa

La previsione di “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa” è nuova?

Il codice civile, con la riforma del diritto societario, aveva già previsto l'obbligo in capo agli amministratori di «valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società» (art. 2381 cc).

Obbligo in capo al collegio sindacale di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento comma 2 art. 2403 c.c.



Originaria previsione art. 2403 c.c.

Obblighi del collegio sindacale **accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili**, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale.

Collegio sindacale società quotate artt. 149-154 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 vigilanza su adeguati assetti

- Adeguare l'organizzazione alle esigenze aziendali e disporre di informazioni che consentano di individuare precocemente squilibri patrimoniali e di prevedere la sostenibilità del debito perlomeno nei dodici mesi successivi è oggi preciso obbligo normativo; prima del 2019, gli amministratori contravvenivano all'obbligo di diligenza.



CONCLUSIONE: bilancio corretto e in equilibrio equivale a istituzione di adeguati assetti organizzativi amministrativi contabili - comportamento diligente degli amministratori

SE IL BILANCIO NON E' CORRETTO - ERRORI DI VALUTAZIONE – APPLICAZIONE NON CORRETTA DI PRINCIPI CONTABILI -

I SOCI CHE NON L'HANNO APPROVATO POSSONO IMPUGNARE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE



Le delibere di approvazione del bilancio possono essere impugnate:

- entro tre anni dal deposito del bilancio nel registro delle imprese se ne viene contestata la nullità per violazione delle regole di chiarezza, verità e correttezza sancite dall'art. 2423 c.c.
- entro 90 giorni dal deposito del bilancio nel registro delle imprese se ne viene contestata una causa di annullabilità per mancato rispetto della legge o dello statuto sotto profili di diversi (ad es., irregolare convocazione e tenuta della riunione assembleare; mancato rispetto dei quorum costitutivo e/o deliberativo dell'assemblea; *“violazione del diritto di informazione "complementare" di cui all'art. 2423, comma 3, c.c., che non investe direttamente i principi cardine della redazione del bilancio, bensì lacune ed incompletezze di grado minore, dà luogo a un vizio di annullabilità, e non di nullità, della delibera di approvazione del bilancio”* (Trib. Milano n. 4512/2011).



A norma dell'art. 2434 bis c.c., tuttavia, non è più possibile impugnare la delibera di approvazione del bilancio se nel frattempo è stato approvato il bilancio successivo (quindi viene impedita l'impugnazione anche se in quel momento sono ancora pendenti i termini suindicati. Ciò al fine di tutelare la stabilità delle società ed evitare azioni di disturbo.



GRAZIE
PER L'ATTENZIONE
Enrica Piacquaddio



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna